



AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO



Prot /M.A.
Lamezia Terme 11 maggio 2020

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO :<< Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS –CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività>> -----Documento da inserire nel DVR-----

Il 24 aprile 2020, è stato integrato e modificato il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-12 negli ambienti di lavoro sottoscritto 14/03/2020

In data 9 aprile 2020 il comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il verbale n 49 “*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio Sars CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*”

La salute e sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi, secondo quanto regolamentato del D.lgs.81/2008 e s.m.i.

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato nella valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.

L’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, sia nella fase di “lockdown” sia nella fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da SARS-COV 2 ha, con maggiore valenza di sempre, un duplice obiettivo: se il ruolo del medico competente risulta di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell’ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, esso si amplifica nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di “consulente globale” del Datore di lavoro.

Nel contesto generale di riavvio delle attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente che, ai sensi dell’art. 25 del citato decreto Dlgs 81/08 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il Datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”

E’ fondamentale quindi che, le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate **alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali** in cui si opera ;in tale contesto ,la collaborazione attiva ed integrata del medico competente ,con il Datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure stesse.

Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell'attività di collaborazione all' **informazione /formazione** dei lavoratori sul rischio contagio da SARS-COV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall'azienda, nonché tenendo aggiornato nel tempo il Datore di lavoro, ed esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news

INFORMAZIONE fatti salvi quelli legati a specifici contesti produttivi, il lavoratore deve essere informato circa :

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre(oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;

-L'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni delle autorità sanitarie;

-L'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda (scuola) durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad una adeguata distanza dalle persone presenti;

-L'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:

1)Mantenere la distanza di sicurezza;

2)Rispettare il divieto di assembramento

3)Osservare le regole di igiene delle mani;

4)Utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale

Misure organizzative e logistiche da mettere in atto : è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il Datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l'individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità

A tal proposito, si sottolinea come il lavoro a distanza ha rappresentato una modalità di organizzazione che ha permesso di lasciare in attività numerosi lavoratori contribuendo, allo stesso tempo, a contenere il contagio senza pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, in particolare in alcuni settori.

Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta assumendo, è opportuno che il medico competente collabori con il Datore di lavoro nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire al evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psicofisico.

SORVEGLIANZA SANITARIA

In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria e a quanto previsto dell'art 41 del Dlgs 81/08 ed alle tipologie di visite mediche ivi incluse, si ritiene che esse debbano essere garantite purchè al medico competente sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute

(<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>) e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (*Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (Covid-19)*) WHO 27 febbraio 2020 e richiamate all'art 34 del Dlgs 2 marzo 2020, n9

Sarebbe opportuno laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e una adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherine)

In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione nell'attesa di accedere alla visita stessa;

una adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi

L'art 41 c2 del Dlgs 81/08 individua le tipologie di visite mediche comprese nella sorveglianza sanitaria :

In questa fase ,tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria, **dovranno essere privilegiate** le visite che possono rivestire carattere di urgenza o indifferibilità quali:

-la visita medica ,anche in fase preassuntiva

-la visita medica su richiesta del lavoratore

-la visita medica in occasione del cambio mansione

-la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi

Per quanto concerne **la visita medica in occasione del cambio della mansione** (art 41,c1,lett d) il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia sulla base della valutazione dei rischi dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, **possono essere differibili**, previa valutazione del medico stesso, **in epoca successiva al 31 luglio 2020:**

1)La visita medica periodica art41c.2, lett. b

2)La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente art41 c2 lett. e

Altresì andrebbe sospesa l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio SARS-CoV -2 quali ad es spirometrie gli accertamenti ex 41 c4, i controlli ex art15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione Focalizzando l'attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda (scuola) è essenziale anche richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall'art 20 c1 del Dlgs 81/08 e s.m.i. << *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ad ai mezzi forniti dal datore di lavoro*>>

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun Datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al Datore di lavoro direttamente o indirettamente **per il tramite del medico competente**, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da Sars-CoV2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento.

E' fondamentale richiamare il ruolo che il medico competente può svolgere per il **contact tracing** nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e conseguentemente all'importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV2

Il protocollo prevede che " il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria ,potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori"

I test sierologici , secondo l'indicazione dell'OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale

nella popolazione lavorativa. Circa l' 'utilizzo dei test sierologici nell' ambito della sorveglianza sanitaria per l' espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale ,quelli disponibili ,non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità

. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l' idoneità del singolo lavoratore.

Come specificato nel Protocollo ,alla ripresa delle attività ,è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di **fragilità** ed è raccomandabile che la sorveglianza ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all' età .

In merito a tali situazioni di fragilità ,i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (> 55 anni),come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

In considerazione di ciò, allo stato attuale ,nelle more di una eventuale specifica previsione normativa ,il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche

periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all' età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza ;**i lavoratori vanno comunque-attraverso adeguata**

informativa-sensibilizzati a rappresentare al medico competente l eventuale sussistenza di

patologie (a solo titolo esemplificativo ,malattia cardiovascolare, respiratorie, metaboliche),attraverso la richiesta di visita di visita medica di cui all art 41 c.1 lett.c (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente

In merito al reintegro, progressivo di lavoratori dopo infezione da COVID-19,la letteratura scientifica evidenzia che coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un' infezione respiratoria acuta grave ,potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare in seguito della malattia (anche fino al 20%-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva ,in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo

Pertanto, il medico competente ,per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero ,previa presentazione di **certificazione di avvenuta negativizzazione secondo modalità previste rilasciata dal** Dipartimento di prevenzione territoriale (effettua la visita medica prevista dall art 41,c2 let. e-ter del Dlgs 81/08 e s.m.i. (**quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni** continuativi) **al fine di verificare l idoneità alla mansione-anche per valutare profili specifici di rischiosità-indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia.**

Inoltre si richiama l' attenzione che deve essere posta nell' evitare lo stigma e la discriminazione nei confronti dei lavoratori che hanno sofferto di COVID -19 e che rientrano nell' ambito del lavoro.

Distinti Saluti
Dott.ssa Raffaella Renne
Medico Competente

